



lunedì 23 gennaio 2017

CODICE APPALTI

Appalti/1. Sulle opere «gratuite» del privato decide la Pubblica amministrazione
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 23/01/2016

Appalti/2. Applicazione delle norme rigorosamente entro i limiti delle direttive Ue
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 23/01/2016

ECOBONUS

Enea ed Ecobonus: Proroghe, aumento degli incentivi e possibilità di cedere il credito
www.lavoripubblici.it del 23/01/2016

Agenzia delle Entrate: Bonus energetico e ristrutturazioni anche tramite istituti di pagamento
www.lavoripubblici.it del 23/01/2016

PROFESSIONISTI TOSCANA

Professionisti come imprese, Toscana prima Regione a equipararli
www.edilportale.com del 23/01/2016

PREVIDENZA

Verso pensioni da fame
Italia Oggi pag. 1 del 23/01/2016

Psicologi, periti, infermieri: 200 euro di pensione al mese
Italia Oggi pag. 2/3 del 23/01/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Gen 2017

Appalti/1. Sulle opere «gratuite» del privato decide la Pubblica amministrazione

Guido Inzaghi e Simone Pisani

Spetta alle amministrazioni pubbliche valutare se l'opera pubblica che il privato è disponibile a realizzare a proprie spese rappresenta un vero e proprio atto di liberalità o se si tratta invece di una controprestazione legata all'ottenimento di un'utilità. Una distinzione importante da cui dipende il ricorso alla gara per l'individuazione del soggetto che dovrà realizzare l'intervento.

L'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (il Dlgs 50/2016) sembrava aver definitivamente chiarito il tema, da tempo dibattuto in dottrina e giurisprudenza, inerente all'applicabilità o meno delle procedure ad evidenza pubblica a fattispecie nelle quali un soggetto privato si impegna a realizzare, a propria totale cura e spesa, un'opera pubblica prevista da uno strumento urbanistico (nella grafica sono riportate le pronunce più rilevanti). Ma il parere dell'Anac 763/2016 ha riaperto la discussione e ha rimesso all'amministrazione pubblica la valutazione sulla "natura" dell'opera e sull'applicazione delle procedure di evidenza pubblica.

Il nuovo Codice appalti

L'articolo 20 del nuovo Codice statuisce in modo chiaro che «il Codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80».

La norma sembrava dunque aver superato la posizione espressa mediante la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 4/2008, secondo la quale, in caso di convenzioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato, pertanto senza scomputo del relativo valore dagli oneri di urbanizzazione, la realizzazione stessa sarebbe comunque avvenuta «sulla base di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con l'amministrazione per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale», con l'effetto che «si può ritenere che le fattispecie ...siano da ricondurre alla categoria dell'appalto pubblico di lavori», da ciò derivando, come corollario, che esse debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il parere dell'Anac

Chiamata a rispondere a un quesito della Regione Lombardia relativo all'intenzione di un soggetto privato di realizzare, a proprie spese, parte di un'infrastruttura di carattere strategico secondo le previsioni dell'articolo 20 del Codice e senza quindi procedere a gara, l'Anac, con la delibera 763/2016, ha reintrodotta valutazioni che comportano un sensibile contenimento della portata di innovativa dell'articolo 20.

Secondo l'Anac la disposizione non può trovare applicazione se la convenzione riguarda la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato in cambio del riconoscimento di una

qualunque utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che il carattere oneroso della prestazione sussiste in tutti i casi in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere costituito, ad esempio, dal riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni.

In tali casi, secondo la tesi di Anac, il privato, pur non portando a scomputo il valore delle infrastrutture pubbliche realizzate, eseguirebbe le opere al fine di raggiungere un proprio interesse patrimoniale, il quale rappresenterebbe dunque la causa del negozio giuridico.

L'Anac conclude sostenendo che il ricorso all'articolo 20 può giustificarsi solo se non sussiste in favore del proponente alcuna controprestazione e l'operazione si configura come un vero e proprio «atto di liberalità» e «gratuità», e rimettendo alla stessa Regione Lombardia l'accertamento circa la sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui all'articolo 20.

La situazione attuale

L'interpretazione piuttosto restrittiva adottata dall'Anac nel parere relativo a uno degli articoli più rilevanti del nuovo Codice, potrebbe però comportare problematiche in sede applicativa.

In sostanza, è compito delle amministrazioni pubbliche valutare, caso per caso, se l'opera pubblica che il privato si dovesse rendere disponibile a realizzare a proprie cura e spese rappresenti un vero e proprio atto di liberalità o se, per contro, essa rappresenti sul piano eziologico la controprestazione dovuta ai fini dell'ottenimento di una utilità per il privato.

Vedi “Le indicazioni della giurisprudenza”

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Gen 2017

Appalti/2. Applicazione delle norme rigorosamente entro i limiti delle direttive Ue

G.In. e S.Pi.

Qualunque applicazione della normativa dovrà rispettare il divieto di cosiddetto *gold plating* contenuto all'articolo 1 della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ossia il divieto di introdurre o di mantenere livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive comunitarie in materia.

Una ferma linea guida di cui le pubbliche amministrazioni devono tener conto nell'applicazione dell'articolo 20 del nuovo Codice alla luce di tutti i pareri sinora espressi in merito.

Le amministrazioni non potranno cioè imporre lo svolgimento di procedure di gara in modo acritico, a titolo esemplificativo, riscontrando semplicemente che l'impegno a realizzare infrastrutture pubbliche a spese dell'operatore acceda ad una convenzione urbanistica per l'attuazione di interventi privati, seppur connessi o comportanti variante urbanistica.

Sull'articolo 20 del nuovo Codice appalti, anche il Consiglio di Stato aveva evidenziato diversi punti critici (poi richiamati nel parere dell'Anac).

Nel parere sullo schema del Dlgs (n. 855/2016), il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, in merito alla sottrazione dell'ipotesi di opera pubblica realizzata a cura e spese di un privato dall'ambito di applicazione del Codice stesso, aveva sottolineato come il legislatore avrebbe «quanto meno» dovuto salvaguardare l'applicazione delle disposizioni sui requisiti morali e di qualificazione richiesti per realizzare un'opera pubblica.

Oltre a tale indicazione, il Consiglio di Stato aveva rilevato che fattispecie di tal fatta (assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati) non necessariamente sono connotate da liberalità o gratuità, essendovi ipotesi in cui l'accollo dell'opera pubblica costituisce la controprestazione del privato «a fronte dello scomputo di oneri economici di urbanizzazione e costruzione di opere private».

Il parere concludeva dunque nel ritenere che la norma fosse eccessivamente generica e che richiedesse maggior specificità quanto a finalità e modalità attuative.

In esito a tale parere, la norma è stata integrata con il richiamo alle disposizioni del Codice sui requisiti morali, ma non ha subito ulteriori specificazioni, se non quelle di carattere interpretativo da ultimo dettate con il parere di Anac.

Ebbene, a ben vedere, il testuale contenuto del parere del Consiglio di Stato, nell'affermare che l'assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati non sia necessariamente connotata da liberalità, ha fatto riferimento a una ipotesi rispetto alla quale effettivamente non v'è dubbio circa la sussistenza di una controprestazione e dunque circa la necessità di affidamento dei lavori secondo procedure ad evidenza pubblica.

La norma in discussione, tuttavia, pare, pur in modo effettivamente non dettagliato, diretta a regolare fattispecie diverse, in cui gli accordi tra amministrazione e privato non prevedano lo scomputo del valore delle opere pubbliche dagli oneri di urbanizzazione dovuti per le costruzioni private.

In tale ottica, l'interpretazione da ultimo assunta da Anac fissa limiti più restrittivi di quelli dettati dal parere del nostro organo di consulenza giuridico-amministrativa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

FINANZA E FISCO

Enea ed Ecobonus: Proroghe, aumento degli incentivi e possibilità di cedere il credito

23/01/2017



Proroga degli ecobonus, aumento degli incentivi e possibilità di cedere il credito: sono solo alcune delle misure per promuovere l'efficienza energetica **introdotte o confermate per il 2017**. Nell'ambito delle azioni del **Programma nazionale di informazione e formazione** (previsto dal D.lgs. n. 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/EU) gli esperti dell'Unità efficienza energetica dell'ENEA hanno preparato un sintetico vademecum sulle agevolazioni in tema di risparmio ed efficientamento energetico per le abitazioni. Il prossimo **7 febbraio**, inoltre, all'ENEA si terrà una giornata con tutti i soggetti interessati a progetti, proposte e iniziative del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica per il 2017.

Una delle novità di maggiore rilievo previste dalla Legge di Stabilità è la **proroga fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio**, il cosiddetto *Ecobonus*. **Gli interventi di efficientamento di parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono invece stati prorogati fino al 31 dicembre 2021**. In quest'ultimo caso e qualora siano rispettate un insieme di condizioni riportate nel provvedimento, l'incentivo può salire al 70 o anche al 75% del totale delle spese. Il tetto massimo delle spese detraibili è di € 40.000 per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio e occorre comunque che vi sia l'Attestato della Prestazione Energetica degli edifici (APE), redatto

da professionisti abilitati. L'agevolazione è prevista anche per edifici di proprietà di istituti autonomi per le case popolari e adibiti ad edilizia residenziale pubblica; inoltre, per questa tipologia di lavori, i soggetti beneficiari possono anche **cedere il credito** (basato sulla spesa sostenuta) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

Ad oggi rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari: le modalità di attuazione di tale opportunità saranno presto definite dall'Agenzia delle Entrate.

Un altro capitolo importante riguarda le **detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili**. Agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2016 è riconosciuta una detrazione del 50% dall'imposta lorda per ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 (per un ammontare non superiore ai 10.000 euro), anche relative all'**acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni e per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**, finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Per le **schermature solari** sono stati confermati nel 2017 gli incentivi già previsti fino allo scorso anno da Ecobonus e Conto Termico.

Con la Legge di Stabilità 2017 il Governo si è impegnato a prorogare al 31 dicembre 2019, all'interno del primo provvedimento utile, la detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto di **immobili residenziali dal costruttore**, ovvero di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Diverse opportunità riguardano la PA, per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, all'interno del cosiddetto. Nello specifico, 200 milioni di euro sono riservati alle Pubbliche Amministrazioni per interventi di efficienza energetica: in vigore dal 31 maggio 2016, il cosiddetto Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, affinché il settore pubblico possa esercitare un ruolo sempre più virtuoso come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'obiettivo di queste incentivazioni è di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in tema di efficienza energetica, tenuto conto dell'aumento dei consumi di energia per usi civili. Secondo le stime provvisorie elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, fra il 2014 e il 2015, in Italia la percentuale di consumi di energia per usi civili è arrivata al 37%, per un totale di 46,6 Mtep con l'aumento di un punto percentuale. Per raggiungere l'ambizioso obiettivo di un risparmio dei consumi energetici del settore civile di 4,9 Mtep nel periodo 2011-2020 (di cui 2,4 già conseguiti

al 2015) occorrono quindi tutte le misure in campo, non ultime quelle derivanti dalla Legge 232 dell'11 dicembre 2016, cosiddetta Legge di Stabilità 2017.

ENEA ha, recentemente, pubblicato i **vademecum** per tutti i lavori incentivati **aggiornate alla fine del mese di luglio 2016**. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati:

- [Serramenti e infissi](#)
- [Caldaie a condensazione](#)
- [Caldaie a biomassa comma 344](#)
- [Pannelli solari](#)
- [Pompe di calore](#)
- [Coibentazione pareti e coperture](#)
- [Riqualificazione globale](#)
- [Caldaie a biomassa comma 347](#)
- [Schermature solari](#)
- [Building automation](#)

Ricordiamo che ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente fin dalla loro istituzione, avvenuta con la **Legge n°296/06** (Legge Finanziaria 2007) e detiene l'incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell'ordine del conseguimento del risparmio energetico.

Si sono susseguite proroghe o modifiche ed ora le detrazioni sono prorogate nella misura del 65% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.

Per maggiori informazioni:

<http://www.italiainclassea.enea.it/home.aspx>

<http://www.acs.enea.it/leggi/>

<http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/italia-in-classe-a/italia-in-classe-a>

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

FINANZA E FISCO

Agenzia delle Entrate: Bonus energetico e ristrutturazioni anche tramite istituti di pagamento

23/01/2017



Un'associazione rappresentativa, a livello nazionale, degli "istituti di pagamento" (imprese finanziarie non bancarie) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate una consulenza giuridica in materia di detrazioni d'imposta relative alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

In particolare, **all'amministrazione finanziaria è stato chiesto di chiarire:**

- se i contribuenti che sostengono tali spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento
- se gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle predette agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017**, dopo aver operato una **ricognizione della normativa in materia di modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, chiarisce che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso "Istituti di pagamento" **sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio**

edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste e che, quindi, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per l'accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

Analogamente, **nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all'agevolazione fiscale sia un cliente dell'istituto**, affinché la detrazione sia valida, **occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane**. L'istituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario l'ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d'imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.

Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è **necessario che l'Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria** e utilizzi la **procedura "Trif"**, funzionale sia alla **trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l'applicazione della ritenuta**, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

PROFESSIONE

Professionisti come imprese, Toscana prima Regione a equipararli''

di Paola Mammarella 23/01/2017

Potranno accedere sempre ai fondi comunitari e a tutti i bandi. A breve l'osservatorio delle professioni intellettuali



23/01/2017 – “Toscana prima regione italiana ad equiparare i liberi professionisti alle imprese”. Così Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente Enrico Rossi, durante il convegno “Finanziamenti Europei ed Europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione, benessere economico-sociale e sviluppo del territorio”. I professionisti avranno quindi la possibilità di accedere sempre ai fondi comunitari e a tutti i bandi, che spesso sono strutturati in modo tale da consentire solo la partecipazione delle imprese. Non si tratta dell'unica novità annunciata. Simoncini ha infatti anticipato la nascita dell'osservatorio delle professioni intellettuali.

Toscana: professionisti e bandi di gara con fondi europei

Entro un mese sarà approvata la modifica alle linee guida dei bandi per la concessione di agevolazione alle imprese. In questo modo la Regione si adeguerà a quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 ([Legge 208/2015](#)), dalla Raccomandazione della Commissione

europea 2003/361/CE e dal Regolamento Ue 1303/2013. Questo significa che i bandi della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 si dovranno estendere anche ai liberi professionisti.

Osservatorio delle professioni intellettuali

Simoncini ha ricordato che è stato presentato un progetto di legge per la modifica della [LR 73/2008](#) per rendere le misure più rispondenti alla naturale evoluzione ed alla dinamicità del sistema professionale. Il ddl prevede l'istituzione di un osservatorio delle professioni intellettuali presso IRPET con compiti di monitoraggio, studio e ricerca nel campo del mercato delle professioni sul territorio regionale. “La Regione – ha commentato il presidente Enrico Rossi - ribadisce il proprio impegno al mondo dei professionisti, una delle leve fondamentali dello sviluppo della economia regionale, dato che rappresentano il 10% degli occupati toscani e quasi il 20% del Pil”.

© Riproduzione riservata

Verso pensioni da fame

Con il sistema contributivo, un professionista con un reddito medio di 20 mila euro, dopo 30 anni di versamenti incasserà un assegno di 10 mila euro l'anno

di **MARINO LONGONI**
mlongoni@class.it

Pensioni da fame per i liberi professionisti. Il sistema contributivo, al quale quasi tutte le casse si sono ormai adeguate, garantisce l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, ma non certo la congruità degli assegni previdenziali. L'ultimo allarme viene dalle casse di nuova generazione, quelle istituite con la legge 103 del '96 (biologi, psicologi, agronomi e forestali, attuari e chimici, periti industriali e infermieri): la pensione media erogata nel 2016 da questi enti è stata di 2.224,60 euro. L'anno. Addebitura, in calo del 2,2% rispetto al dato del 2014 (2.275,80 €). Meno di 200 euro al mese. Meno della metà della pensione sociale.

È vero che stiamo parlando di casse di previdenza che hanno solo 20 anni di vita, quindi gli assegni erogati fanno riferimento a un periodo di contribuzione al massimo ventennale. Ma anche facendo le proiezioni su periodi più lunghi non c'è molto da stare allegri. Il contributivo funziona così. Inoltre i professionisti, soprattutto negli anni passati, hanno applicato aliquote piuttosto basse (generalmente il 10%) e questo non ha consentito la formazione di un montante contributivo in grado di garantire assegni dignitosi.

Un professionista con 30 anni di versamenti contributivi, con un reddito medio di 20 mila euro e un reddito nell'ultimo anno di lavoro di 31 mila euro avrà maturato con il sistema

Gli effetti del contributivo		
Anni di contribuzione	10 anni	30 anni
Reddito medio lordo	20 mila euro	20 mila euro
Avanzamento carriera	1,5% annuo	1,5% annuo
Ultimo reddito (a)	23 mila euro	31 mila euro
BIOLOGO, PSICOLOGO		
Pensione annua (b)	3 mila euro	10 mila euro
Differenza (a-b)	20 mila euro	21 mila euro
Tasso sostituzione	13%	32%
INFERMIERE		
Pensione annua (b)	2,8 mila euro	10 mila euro
Differenza (a-b)	20,2 mila euro	21 mila euro
Tasso sostituzione	12%	32%
GESTIONE SEPARATA INPS		
Pensione annua (b)	8 mila euro	20 mila euro
Differenza (a-b)	15 mila euro	11 mila euro
Tasso sostituzione	35%	65%

contributivo il diritto a un assegno annuale di circa 10 mila euro. E questo vale sia per le cosiddette casse del 103, sia per quelle più vecchie che applicano il contributivo. L'assegno invece raddoppia se i contributi sono stati versati nella gestione separata Inps. In questo caso però sono più alti anche i contributi del lavoratore (attualmente l'aliquota è

fissata al 25%).

Da una parte, quindi, la prospettiva di un assegno pensionistico miserevole, dall'altra quella di aliquote contributive che, sommate a quelle fiscali, rischiano di portar via buona parte del reddito del lavoratore. Non se ne esce.

Le casse di previdenza dei professionisti

sono ben consapevoli del problema tanto che, negli ultimi anni, hanno escogitato numerose soluzioni per rendere meno drammatica la situazione dei loro iscritti. Molte hanno previsto, accanto a un'aliquota minima obbligatoria, un versamento facoltativo che contribuirà a rimpinguare l'assegno previdenziale. Oppure si sta cercando di aggiungere al montante contributivo parte delle somme che sarebbero destinate alla gestione dell'ente o alle riserve. Quasi tutte le casse si stanno sforzando di fornire agli iscritti anche servizi aggiuntivi di welfare, sia durante l'attività lavorativa sia durante il godimento della pensione. C'è allo studio da tempo la gestione in comune tra più casse di alcuni servizi amministrativi, o di strumenti di welfare.

Resta il fatto che con un andamento demografico negativo, in un sistema economico che non cresce o cresce dello zero virgola, con un mercato dei servizi professionali vicino alla saturazione, con mercati finanziari dove i rischi incombenti sono molto più imponenti rispetto alle opportunità, nemmeno le casse meglio gestite possono fare miracoli. Soprattutto se il legislatore gioca contro e ogni anno presenta il conto di qualche novità che generalmente va nel senso di erodere l'autonomia delle casse o il loro patrimonio.

Bisognerà abituarsi all'idea di lavorare più a lungo, versare contributi più alti, oppure accontentarsi di pensioni molto più povere di quelle elargite ai nostri padri.

— © Riproduzione riservata —



La fotografia scattata da Itinerari previdenziali: assegno annuale medio da 2.200 €

Psicologi, periti, infermieri: 200 euro di pensione al mese

Pagine a cura
DI BRUNO FIORETTI

Ammonta a 2.224,60 € la pensione annuale media erogata dalle Casse di previdenza di nuova generazione, nate nel 1996 e comunemente note come «enti del 103» ai professionisti iscritti: biologi (Enpab), psicologi (Enpap), agronomi e forestali, geologi, attuari e chimici riuniti nell'ente pluricategoriale (Epap), periti industriali (Eppi), infermieri (Enpapi). Importo, peraltro, inferiore di 2,2 punti percentuali rispetto a quello del 2014 (2275,80 €).

Requisiti per il pensionamento e aliquote di contribuzione più favorevoli rispetto al resto dei lavoratori in questi anni si sono, infatti, rivelate un'arma doppio taglio in grado di favorire, da un lato, gli iscritti e, dall'altro, di penalizzare l'adeguatezza delle pensioni.

È quanto mette a fuoco il Centro studi di Itinerari previdenziali all'interno di un recente rapporto «Vent'anni di previdenza privata».

A poco è valsa la dimostrata sostenibilità del sistema previdenziale adottato dalle rispettive gestioni. Il legislatore, infatti, negli ultimi due decenni è stato più attento a capire come e quanto attingere dai patrimoni (si vedano articoli nelle altre due pagine) che non ad avviare un percorso per determinare pensioni più adeguate.

Perché pensioni così basse. Pur in presenza di un notevole incremento rispetto al 2001, quando l'importo medio dell'assegno era di quasi 560 euro, l'attuale livello non è sufficiente a

garantire prestazioni adeguate agli iscritti i quali, però, devono fare i conti non solo con un sistema (di tipo contributivo) molto meno generoso di quello (il retributivo) adottato fino a qualche tempo fa dagli enti di vecchia generazione (medici, avvocati, ingegneri ecc.). C'è da considerare, intanto, le anzianità contributive non ancora sufficientemente prolungate.

Gli enti in questione nascono nel 1996 e quindi si sta parlando nel migliore dei casi di 20 anni di contributi accumulati. Ma vi è di più.

Un altro dei motivi che giustificano prestazioni così basse va ricercato anche nelle aliquote contributive che in passato e per diversi anni si sono attestate intorno al 10% e che soltanto negli ultimi anni hanno imboccato un processo di innalzamento.

Da considerare anche l'impatto della crisi economica che ha prodotto importanti tagli ai redditi percepiti iscritti.

Non è un caso se nonostante il progressivo aumento delle aliquote il contributo medio per iscritto si sia mantenuto dal 2001 ad oggi intorno ai 2000 € di importo.

L'incremento rilevato dal Centro studi di Itinerari previdenziali nel periodo 2001-2015 pari a +7,6% può dare una misura di quanto abbiano sofferto sul mercato le libere professioni che fanno riferimento alle Casse del 103.

Tuttavia, al di là del graduale aumento delle aliquote contributive, cosa hanno fatto le Casse di questo comparto per aumentare le prestazioni?

In questo senso va detto che, dal 2012 in poi, sono

state approvate modifiche significative ai regolamenti previdenziali come la destinazione dell'extra rendimento ai montanti contributivi, la rivalutazione dei contributi degli iscritti al montante di ciascuno iscritto non in base alla media quinquennale del pil ma in base alla crescita della ricchezza della categoria. Ancora: l'aumento del contributo integrativo (dal 2 al 4/5%), in base alla legge Lo Presti, per destinarne una quota ai montanti contributivi individuali e nel tempo contribuire a migliorare le prospettive della prestazione pensionistica degli iscritti.

La solidità del sistema. Come prescrive l'articolo 24 comma 24 e il decreto-legge

numero 201 del 2011, convertito nella legge numero 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio di lungo periodo gli enti di previdenza devono garantire una sostenibilità dei conti a 50 anni.

Oggi, soprattutto grazie al sistema contributivo adottato sin dalla loro nascita, questi enti non fanno particolare fatica a rispettare il dettato normativo.

Nell'analizzare la recente storia di queste Casse, colpisce, soprattutto, la crescita esponenziale degli iscritti (oggi arrivati a oltre 160 mila).

Ne consegue un rapporto tra iscritti e pensionati che si mantiene tutt'oggi su valori impensabili per gli altri enti di previdenza: 14,08 pensioni contributive attive per ogni prestazioni erogata dal sistema delle Casse del 103. Nel sistema pubblico questo rapporto è di due a uno.

Nel suo complesso, la tabella di pagina riporta

l'aggregazione dei patrimoni evidenziando l'asset allocation e l'evoluzione della stessa nel tempo, oltre all'incidenza della quota investita nel nostro paese. Risulta evidente la crescita del patrimonio complessivo passato da 183 milioni del 1999 ai 3,7 miliardi attuali. L'incremento è stato continuo nel tempo, raddoppiando sin dal 1999 al 2001, dal 2001 2004 e dal 2004 2009, e poi aumentando del 67% fino al 2014 e dell'8% nel

2015 nonostante le difficoltà dei mercati finanziari e i bassi tassi di interesse.

Il risultato discende soprattutto dalla grande crescita degli iscritti e dall'aumento negli anni delle aliquote contributive, ma anche dei buoni risultati prodotti dalla gestione finanziaria nell'arco dei 20 anni.

Hanno avuto il loro peso, anche se esposti a sensibili fluttuazioni, gli investimenti destinati al Paese.

Questi ultimi dopo aver toccato i livelli minimi all'inizio degli anni 2000 hanno recuperato rapidamente terreno, al punto che oggi il 40% del patrimonio delle casse 103 è composto da investimenti domestici.

I titoli di Stato, in questo senso, hanno sempre costituito una buona parte degli investimenti: dall'iniziale 22% nel 2009 al 19% attuale; calo registratosi a seguito del crollo dei rendimenti.

—© Riproduzione riservata—

Il patrimonio degli enti di nuova generazione



* La quota domestica è calcolata al netto di liquidità, polizze assicurative e altro, come riportato in tabella 2.1.E

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Alcune simulazioni*

Anni di contribuzione	10 anni	20 anni	30 anni
Reddito medio lordo	20 mila euro	20 mila euro	20 mila euro
Avanzamento carriera	1,5% annuo	1,5% annuo	1,5% annuo
Ultimo reddito (a)	23 mila euro	27 mila euro	31 mila euro

BIOLOGO, PSICOLOGO

Pensione annua (b)	3 mila euro	6 mila euro	10 mila euro
Differenza (a-b)	20 mila euro	21 mila euro	21 mila euro
Tasso sostituzione	13%	22%	32%

INFERMIERE

Pensione annua (b)	2,8 mila euro	5,5 mila euro	10 mila euro
Differenza (a-b)	20,2 mila euro	21,5 mila euro	21 mila euro
Tasso sostituzione	12%	20%	32%

GESTIONE SEPARATA INPS

Pensione annua (b)	8 mila euro	15 mila euro	20 mila euro
Differenza (a-b)	15 mila euro	12 mila euro	11 mila euro
Tasso sostituzione	35%	56%	65%

INGEGNERI E ARCHITETTI

Pensione annua (b)	3 mila euro	6 mila euro	10 mila euro
Differenza (a-b)	20 mila euro	21 mila euro	21 mila euro
Tasso sostituzione	13%	22%	32%

*A cura di Daniele Cirioli

